



Alla c.a.

REGIONE TOSCANA
Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

e p.c.

ARPAT – Dipartimento Arezzo

Azienda Usl Toscana sud est - Dipartimento della
Prevenzione di Arezzo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Arezzo

Valli Zabban S.p.a.

Oggetto Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Prevista modifica dell'impianto esistente di produzione e vendita di conglomerati bituminosi a freddo e a caldo per utilizzi stradali, ubicato in Via Fiorentina n. 570, nel Comune di Arezzo, gestito dalla ditta Valli Zabban Spa. Nota di risposta.

Premesso che:

in data del 02.10.2023 (prot. 449911), il Settore regionale Autorizzazioni uniche ambientali, ha chiesto al Settore scrivente se le modifiche previste all'impianto in oggetto siano o meno sostanziali ai fini della valutazione di impatto ambientale; la documentazione è stata inviata dal proponente alla Regione Toscana, Settore Autorizzazioni uniche ambientali, in data 29.08.2023, prot. n. 399852;

l'esistente impianto di produzione e vendita di conglomerati bituminosi, per la sua attuale configurazione, è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata con decreto regionale n. 6975 del 29.04.2021, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. 152/2006 in acque superficiali;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/2006 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata con numero AR_71_AUA;

le attività svolte nell'impianto comprendono operazioni di recupero dei rifiuti, che rientrano tra quelle di cui alla lettera z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; pertanto l'impianto nel suo complesso è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità VIA postumo, concluso con esclusione dalla VIA con prescrizioni, con decreto del Settore scrivente n. 15497 del 23.09.2019;

il Settore VIA scrivente, con nota del 08.03.2022 (prot. 94182) e con nota del 16.06.2022 (prot. 247084), aveva ritenuto alcune modifiche proposte non sostanziali ai fini VIA.



Le modifiche previste dal proponente con l'istanza del 29.8.2023 sono le seguenti:

- “... 1. *modifica al sistema di alimentazione del bruciatore del forno rotativo di essiccazione inerti (impianto Marini), nel quale, oltre al gas naturale metano, potrà essere utilizzato anche il gas propano liquido (GPL) in dipendenza alla disponibilità del mercato;*
2. *adeguamento della esistente caldaia “punto caldo” (Menestrina) di riscaldamento dell’olio diatermico per lo stoccaggio del bitume, di cui si intende ridurre la potenza da 1,4 MWp a 1 MWp con nuova caldaia alimentata a gas naturale metano o gas propano liquido (GPL) in dipendenza alla disponibilità del mercato;*
3. *gestione dell’attività di infustamento emulsioni bituminose, eseguita in area coperta e senza necessità di fornitura elettrica.*

Non sono previste altre modifiche dell’assetto e del funzionamento degli impianti produttivi indicati nella AUA vigente”.

Con nota del 10.10.2023 (prot. n.462727), con riferimento alle modifiche di cui sopra, il Settore VIA ha chiesto:
- *ad ARPAT ed USL, se – a loro avviso – le modifiche previste comportino un incremento significativo dei fattori di impatto, con particolare riferimento alle emissioni odorogene;*
- *al Comando dei Vigili del Fuoco, eventuali indicazioni antincendio, con particolare riferimento all’affiancamento del GPL al gas metano, nella alimentazione del forno rotativo*

Al riguardo, con nota del 26.10.2023 (prot. n.490171), il Comando dei Vigili del Fuoco ha comunicato di aver già approvato l’installazione dei nuovi depositi di gpl (Att. 4.5A) con propria nota n. 7275 del 05.06.2023, specificando quanto segue:

[...] al fine di garantire che la sicurezza antincendio del forno rotativo con doppia alimentazione, sarà necessario presentare ulteriore esame progetto ai sensi dell’art. 3 relativamente all’attività 74.2B al fine di dimostrare la conformità dell’impianto di produzione alle norme più restrittive tra quelle relative all’alimentazione a metano e a gpl.

Inoltre a lavori eseguiti dovrà essere presentata la SCIA per entrambe le attività soggette allegando la documentazione atta a garantire la conformità degli impianti, secondo le indicazioni del DM 07/08/2012.

Con nota del 10.11.2023 (prot. n.512461) Arpat ha esposto le seguenti considerazioni con riferimento a ciascuna modifica, nonché le proprie conclusioni:

Punto 1: *Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito all’invarianza degli effetti ambientali associati all’aggiunta del combustibile GPL, alternativo al metano, al sistema di alimentazione del bruciatore a servizio del forno rotativo di essiccazione degli inerti. Peraltro, si osserva che i limiti già imposti dall’autorizzazione sono congruenti anche con l’alimentazione a GPL.*

Si ricorda che il combustibile utilizzato dovrà garantire un tenore di zolfo inferiore all’1%.

Punto 2: *Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito all’invarianza degli effetti ambientali associati alla modifica della caldaia e all’aggiunta del combustibile GPL, alternativo al metano.*

Si precisa che, pur riducendo la potenzialità termica della caldaia da 1,4 MW a 1 MW, la stessa rimane soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 273 bis per i medi impianti di combustione.

Punto 3: *Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alle caratteristiche del prodotto e alle modalità di infustamento a ciclo chiuso, mediante tubazione dedicata dal serbatoio di stoccaggio al fusto metallico finale, che non determinerebbero variazioni della quantità e qualità delle emissioni autorizzate.*

Conclusioni



Dall'esame della documentazione presentata si ritiene che le modifiche proposte non comportino, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, ed in particolare per gli aspetti odorigeni, incrementi significativi dei fattori di impatto.

Si rimanda alla fase autorizzativa l'aggiornamento del quadro emissivo.

Ciò premesso;

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera zb) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

vista la documentazione presentata dal proponente Valli Zabban Spa;

preso atto dei contributi tecnici pervenuti dal Comando dei vigili del Fuoco e da Arpat;

dato atto che l'installazione in esame è già stata oggetto di un procedimento in materia di VIA;

considerato che le modifiche proposte non determinano un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, né un potenziamento dell'impianto, un ampliamento o un cambiamento di localizzazione dello stesso; sono previste variazioni non significative alle caratteristiche ed alla tecnologia di funzionamento; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto al progetto già oggetto di verifica di assoggettabilità conclusasi con decreto regionale n. 15497 del 23.09.2019;

si ritiene, sulla base della documentazione agli atti nonché dei pareri acquisiti, che le modifiche previste non siano sostanziali, ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9 bis del d.lgs.152/2006 e dell'art.58 della l.r.10/2010, e che pertanto non rientrino tra le modifiche di cui al punto 8 lettera t) del d.lgs. 152/2006, parte seconda, e che quindi non debbano essere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità, nel rispetto delle indicazioni contenute nei contributi di ARPAT e del Comando dei Vigili del Fuoco sopra indicati.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel provvedimento di verifica di VIA di cui al decreto regionale n. 15497 del 23.09.2019, nonché all'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

Si chiede al Autorizzazioni uniche ambientali di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it ;

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg-pm/